

Circolare relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli uffici del giudice di pace per il biennio 2004-2005.

(Circolare n. P-23497/2003 del 10 dicembre 2003 – Deliberazione del 3 dicembre 2003)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 3 dicembre 2003, ha approvato la seguente circolare:

“L’Ottava Commissione ritiene opportuno riproporre anche per il prossimo biennio i principi di base indicati nella circolare in vigore sia perché essa appare esaustiva sotto il profilo dei compiti e dei poteri già assegnati al coordinatore per la distribuzione degli affari, sia perché, anche sulla scorta della nuova circolare per gli uffici giudiziari della magistratura professionale in corso di elaborazione, è sembrato utile evitare direttive troppo penetranti per lasciare ai responsabili una maggiore discrezionalità nelle scelte organizzative dell’ufficio.

Al contempo si sono però introdotte alcune, significative innovazioni, mutate dalla verifica dell’esperienza organizzativa degli uffici del giudice di pace, ed in particolare dal monitoraggio dei principali problemi organizzativi riscontrati nel corso degli incontri organizzati a Roma dal C.S.M. in data 10 e 11 febbraio e 17 e 18 febbraio 2003, cui hanno partecipato i coordinatori degli uffici circondariali del giudice di pace.

La maggiore funzionalità del servizio va garantita - nel rispetto del principio del giudice naturale e dei criteri di buona amministrazione - assicurando la maggiore possibilità di adattamento organizzativo in relazione alla concreta situazione ed all’entità dell’organico di ciascun ufficio. Resta fermo infatti che le proposte tabellari debbono costituire un progetto organizzativo funzionale all’esigenza di assicurare qualità della risposta ed efficienza del servizio giudiziario.

In particolare si è inteso riaffermare il principio della predeterminazione dei criteri oggettivi e verificabili per la distribuzione degli affari civili e penali all’interno dell’ufficio, e la necessaria tendenza a garantire, anche in ragione del perseguimento dell’obiettivo di una durata ragionevole dei processi, un’equiparazione del carico di lavoro tra i giudici di pace.

Con riferimento a tale obiettivo si è rivisitato il criterio della ripartizione “per materia” contenuto nella precedente circolare.

L’esperienza applicativa della nuova competenza penale consentirà, sulla base della stima del carico di lavoro derivato agli uffici, una più adeguata valutazione dell’ampiezza dell’organico delle sezioni.

Ai fini della predisposizione delle proposte tabellari, tutti i magistrati debbono esser messi nelle condizioni di fornire ogni utile contributo in apposite riunioni o mediante altre idonee forme di partecipazione, sia con riguardo alla formulazione delle proposte tabellari e di loro significative variazioni, sia per valutare i riflessi di eventuali modifiche normative incidenti sull’organizzazione degli uffici. Di tali riunioni e forme di partecipazione i dirigenti daranno atto nelle proposte motivando le ragioni per le quali abbiano eventualmente ritenuto di non condividere le indicazioni provenienti dai magistrati degli uffici.

E’ altresì opportuno promuovere appositi incontri con il personale amministrativo e di cancelleria.

Ai fini di un’organica e coordinata valutazione delle esigenze complessive del servizio, è infine auspicabile che la proposta organizzativa quanto al settore penale venga comunicata alla Procura della Repubblica territorialmente competente.

Nel rispetto delle norme di legge, dei criteri generali indicati dal Consiglio superiore della magistratura nelle proprie direttive e dei principi di buona amministrazione e trasparenza, le proposte tabellari potranno prevedere adattamenti funzionali all’esigenza di assicurare una più efficiente organizzazione del lavoro giudiziario, previa specifica motivazione con riferimento alle concrete esigenze dell’ufficio.

Il termine per il deposito delle proposte è fissato al 20 gennaio 2004; quello per l’invio al Consiglio al 28 febbraio 2004.

Gli uffici che si trovassero nelle condizioni di non poter rispettare detti termini, dovranno darne tempestiva comunicazione al Consiglio, indicandone le ragioni.

Circolare tabelle uffici del giudice di pace 2004-2005

A) Criteri generali

1.-L'art. 15, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374 impone al Consiglio superiore della magistratura di indicare i criteri che i coordinatori degli uffici dei giudici di pace dovranno seguire nell'assegnazione degli affari giudiziari.

Tale precisazione legislativa, ma ancor più la natura di organo giudiziario dell'ufficio del giudice di pace, indica che anche questi uffici e giudici sono soggetti alla disposizione di cui al primo comma dell'art. 7-bis dell'Ordinamento Giudiziario in tema di tabelle, per quanto applicabile.

2.- Nonostante la mancanza di più specifiche disposizioni, deve dunque ritenersi che le proposte, sull'indicazione dei coordinatori degli uffici del giudice di pace, debbono specificamente indicare la composizione dei singoli uffici del distretto e dei giorni e le ore delle udienze stabiliti per ciascun ufficio ai sensi dell'art. 15, comma 2, della citata legge n. 374 del 1991.

3.- Le tabelle degli uffici giudicanti costituiscono il progetto organizzativo degli uffici e concorrono ad assicurare la realizzazione della garanzia costituzionale del giudice naturale e l'efficienza dello svolgimento della funzione giurisdizionale.

4.- Le tabelle stabiliscono:

- a) la eventuale ripartizione degli uffici in sezioni;
- b) la destinazione dei magistrati all'interno dell'ufficio;
- c) l'assegnazione alle sezioni e l'eventuale attribuzione dell'incarico di vice coordinatore e di referente di sezione;
- d) i criteri obiettivi e predeterminati per l'assegnazione degli affari alle singole sezioni e ai singoli collegi ed ai giudici;
- e) i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, recusato o impedito.

5.- Le proposte dovranno essere formulate sulla base dell'organico dei singoli uffici, piuttosto che delle effettive presenze, ma non dovranno trascurare ogni utile indicazione delle strategie predisposte per ovviare alle specifiche situazioni concrete di vacanze dei posti nell'organico, adottando gli strumenti che garantiscono comunque il rispetto dei criteri predeterminati ed oggettivi dell'assegnazione degli affari di cui al punto h).

Ogni proposta, pertanto, dovrà essere funzionale alle esigenze dell'ufficio cui si riferisce, in modo da consentire il conseguimento degli obiettivi di massima efficienza che anche i coordinatori, al pari di ogni altro magistrato dotato di funzioni direttive di un ufficio giudiziario, hanno il dovere di perseguire nel più rigoroso rispetto delle procedure di organizzazione previste dall'Ordinamento Giudiziario e delle direttive della presente circolare.

6.- La proposta di formazione delle tabelle deve pervenire al Consiglio superiore della magistratura, corredata dalle eventuali osservazioni degli interessati e dal parere del Consiglio Giudiziario, entro e non oltre il 28 febbraio 2004.

7. - I dirigenti degli uffici devono comunicare al Presidente della Corte d'Appello di appartenenza il prospetto relativo all'organizzazione del lavoro per il periodo feriale entro il 15 maggio 2004.

B) Sostituzione del coordinatore in caso di assenza o di impedimento

1.- In caso di assenza o di impedimento del coordinatore le sue funzioni saranno esercitate dal giudice di pace individuato secondo i criteri di cui all'art. 15, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 e considerando l'esperienza più specifica della maggiore anzianità nelle funzioni di giudice di pace.

C) Ripartizione degli uffici giudiziari in sezioni

1.- Nella formulazione della proposta di tabella dovrà essere verificato, sulla base dell'organico dell'ufficio, se sia conveniente la ripartizione dell'ufficio in sezioni.

La ripartizione in sezioni, in linea di massima, è consigliabile solo qualora l'organico sia costituito almeno da dieci giudici di pace, dovendosi ritenere che la dimensione minima per ogni sezione sia, di regola, di almeno cinque unità. Una soluzione diversa, se consigliata da motivi specifici, deve essere corredata da idonea motivazione.

2.- Laddove i prevedibili carichi di lavoro lo giustifichino e l'organico lo consenta è opportuna la distinzione tra sezioni civili e penali, previa indicazione del carico quantitativo medio di lavoro per entrambe le sezioni ed adottando, ove necessario, i necessari correttivi per garantire una sostanziale equiparazione del carico di lavoro, secondo quanto previsto al n.9 del paragrafo H).

3.- Negli uffici di grandi dimensioni sarà possibile la nomina di due vice coordinatori, uno per il settore civile e uno per il settore penale.

4.- Le tabelle dovranno poi individuare i giudici assegnati alle singole sezioni civili e penali ed i criteri automatici di distribuzione fra gli stessi degli affari secondo le direttive di cui al successivo paragrafo H).

5.- Alla divisione in sezioni non consegue una loro specializzazione per materia nell'ambito del medesimo settore.

6.- La ripartizione per materia dovrà essere effettuata sulla base di una previsione delle sopravvenienze, ricavate dagli attuali carichi degli uffici interessati quali risultano alla data del 30 giugno 2003 (da indicare specificamente nella proposta in modo da fornire al Consiglio ogni utile elemento).

7.- Negli uffici divisi in sezioni potrà essere indicato, per ciascuna sezione, un referente di sezione, con funzioni di collaborazione col coordinatore limitatamente all'organizzazione della singola sezione. I referenti di sezione saranno individuati con i criteri previsti dall'art. 15 L. 21 novembre 1991, n. 374.

D) Ripartizione dei magistrati negli uffici plurisezionali

1.- L'assegnazione dei giudici alle varie sezioni o alle diverse funzioni nell'ambito dell'unica sezione promiscua dovrà avvenire sulla base dell'attitudine ad esercitare le relative funzioni, desunta soprattutto dalla pregressa attività professionale svolta, dalla valutazione espressa al termine del tirocinio, nonché da altri elementi di valutazione relativi alla particolare idoneità professionale, ricavabili da dati obiettivi e da fatti specificamente enunciati. Tali criteri, per quanto possibile, vanno temperati con le preferenze espresse dai singoli giudici.

L'anzianità potrà valere unicamente come criterio residuale a parità di ogni altro requisito.

2.- In ogni caso dovranno essere sinteticamente motivate le ragioni della scelta del giudice proposto per l'assegnazione.

3.- I criteri utilizzati dai dirigenti dovranno essere essenzialmente coerenti e uniformi e cioè validi per tutti e non modificati da caso a caso.

4.- Nelle proposte tabellari dovranno essere indicati i giorni e le ore delle udienze di istruzione e di discussione settimanali di ciascun giudice di pace civile, e delle udienze dibattimentali penali di ciascun giudice di pace.

Nell'occasione si raccomanda ai coordinatori l'esigenza del rigoroso rispetto dell'orario di inizio e della durata delle udienze stabilite dalle vigenti norme dell'Ordinamento Giudiziario.

E) Sostituzione del giudice nei casi di astensione, ricusazione, impedimento

1.- Nelle proposte tabellari dovranno essere indicati i criteri, oggettivi e predeterminati, ai quali i coordinatori degli uffici si atterranno per la sostituzione del giudice nei casi di astensione, ricusazione o impedimento.

F) Vacanza e Reggenza . Divieto di applicazione.

- 1.- In caso di vacanza o impedimento del giudice di pace per un periodo superiore a sei mesi, si provvederà a nuova nomina, come previsto dall'art.3, comma 3, della l. n. 374/91.
- 2.- In caso di vacanza o impedimento inferiore a sei mesi, il Presidente del tribunale può affidare temporaneamente la reggenza dell'ufficio al giudice di pace di un ufficio contiguo. La reggenza può essere disposta solo mediante il ricorso a giudici di pace in servizio presso uffici di uno stesso circondario.
- 3.- La reggenza implica che il giudice di pace, per il periodo di tempo previsto nel decreto è investito dell'esercizio delle funzioni presso l'ufficio di destinazione, ma rimane comunque titolare delle funzioni di giudice di pace presso l'ufficio nel quale è stato originariamente nominato.
- 4.- La reggenza potrà essere disposta anche in uffici che abbiano in organico più magistrati onorari, ma il provvedimento adottato dovrà espressamente indicare le ragioni che inducono a farvi ricorso, evidentemente desunte dal rapporto tra giudici in servizio e procedimenti pendenti nell'ufficio di provenienza e in quello di destinazione.
- 5.- L'applicazione e la supplenza presso altri uffici giudiziari del distretto del giudice di pace sono espressamente vietate dall'art. 10 bis della l. 374/91 (introdotto dalla l. n. 468/99).

G) Trasferimenti di giudici di pace nell'ambito dello stesso ufficio.

- 1.- Negli uffici del giudice di pace divisi in sezioni, sia per l'eventuale potenziamento di un settore rispetto ad altri ovvero per la nuova destinazione di un magistrato all'ufficio, sia in tutti i casi nei quali è necessario, per esigenze di servizio, lo spostamento di magistrati da una sezione all'altra, i coordinatori devono dare comunicazione dei posti da coprire a tutti i giudici di pace dell'ufficio, assegnando un congruo termine per proporre domanda.
- 2.- I magistrati non possono essere assegnati ad altra sezione o settore di servizio se non con il loro consenso; a tale regola potrà farsi eccezione soltanto per gravi e comprovate esigenze di funzionalità dell'ufficio, sia nel caso in cui occorra potenziare una sezione o un settore di servizio e non vi sia alcun magistrato che aspiri al tramutamento, sia nel caso in cui risulti necessario ridurre i componenti la sezione o sostituirne taluno.
In particolare nell'eventuale istituzione delle sezioni penali, in mancanza di domande dovrà essere il coordinatore ad individuare i giudici di pace che dovranno esservi assegnati, tenendo conto dei criteri appresso specificati.
- 3.- Nel caso in cui vi siano più aspiranti al tramutamento, così come nel caso in cui non ci sia alcun aspirante, i coordinatori terranno conto, per effettuare la proposta, dei seguenti criteri:
 - anzianità di assunzione dell'incarico;
 - attitudine ad esercitare le funzioni del posto da coprire, desunta soprattutto dalla pregressa attività svolta e da altri elementi di valutazione relativi alla particolare idoneità professionale, ricavabile da dati obiettivi e da fatti specificamente enunciati.
- 4.- In ogni caso dovranno essere sinteticamente motivate le ragioni della scelta del magistrato proposto per il trasferimento.
Ovviamente, trattandosi di criteri orientativi delle indicazioni dei dirigenti, essi dovranno essere essenzialmente coerenti e uniformi e cioè validi per tutti e non modificati da caso a caso in relazione alle singole proposte di variazione tabellare.
- 5.- E' possibile lo scambio di posto quando non vi ostino esigenze di servizio e non siano pregiudicati gli interessi degli altri giudici di pace dell'ufficio che avrebbero diritto di essere preferiti nel concorso (interno) per la copertura dei posti scambiati.

In funzione di questa esigenza, le istanze di scambio dovranno essere comunicate a tutti i giudici dell'ufficio con la indicazione del termine per la presentazione delle osservazioni e si dovrà dar corso ai relativi concorsi interni.

H) Criteri per l'assegnazione degli affari

1.- La formazione delle tabelle non rappresenta soltanto un fatto organizzativo fine a se stesso, ma ha una consistente rilevanza sia per quanto riguarda lo status di ciascun magistrato, nelle sue dimensioni di indipendenza, inamovibilità e personalizzazione delle funzioni, sia per quanto riguarda la efficienza e la funzionalità del servizio che deve essere assicurato, attraverso le tabelle, nel più puntuale rispetto del principio del giudice naturale (art. 25 della Costituzione), che non può essere vanificato con sistemi discrezionali e personalistici di distribuzione degli affari.

2.- Pertanto, in attuazione dell'art. 7ter dell'Ordinamento Giudiziario, contestualmente alle proposte tabellari e seguendo la stessa procedura, dovranno essere formulate precise indicazioni sui criteri obiettivi e predeterminati che i coordinatori adotteranno, previa consultazione di tutti i magistrati dell'ufficio, per l'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli giudici utilizzando, ove possibile, programmi informatizzati finalizzati ad assegnazioni randomiche, nel rispetto del canone di cui al punto C), n. 2.

3.- I suddetti criteri dovranno essere tali da impedire la scelta del magistrato ad opera delle parti, o comunque di soggetti estranei all'Amministrazione, ed essere individuati e formulati in modo da consentire la successiva verifica della loro osservanza.

4.- Questa verifica deve essere assicurata anche attraverso una adeguata motivazione di quei provvedimenti che derogano ad una automatica assegnazione dei processi e comunque ai criteri prefissati, in considerazione della specifica professionalità o di particolari esigenze di servizio.

5.- Le assegnazioni potranno tener conto delle diverse disponibilità manifestate dai giudici di pace e dovranno essere espressamente motivate per ragioni di trasparenza.

6.- I criteri di assegnazione degli affari tra le sezioni e tra i magistrati delle sezioni dovranno essere particolarmente precisi in modo da evitare l'incontrollata discrezionalità del potere di assegnazione alle singole sezioni del capo dell'ufficio e di designazione del magistrato nell'ambito di ogni sezione.

7.- Ogni revoca della precedente assegnazione ad una sezione o ad un giudice dovrà essere congruamente motivata; copia del relativo provvedimento motivato dovrà essere comunicata ai giudici interessati.

8.- La necessità di coniugare le esigenze di efficienza degli uffici con quelle di uniformare i tempi di definizione dei procedimenti e di un'equa ripartizione degli affari anche ai fini della retribuzione dei giudici di pace, impone al coordinatore l'adozione di criteri di distribuzione oggettivi che tengano conto della quantità e qualità dei procedimenti (diversificando la natura degli affari civili: ad esempio procedimenti ordinari, decreti ingiuntivi e opposizioni alle sanzioni amministrative), salvo la possibilità contingente, da motivare espressamente, di diverse modulazioni delle sopravvenienze.

Va quindi valorizzata in via generale la possibilità, negli uffici in cui è prevista una sezione penale, nel caso di evidente squilibrio nelle assegnazioni con il corrispondente settore civile, di attribuire ai giudici di pace ivi inseriti tabellarmente, una concorrente competenza (ad es. in tema di opposizioni alle ingiunzioni amministrative) diretta ad una tendenziale parificazione degli affari in sede di assegnazione, soluzione da preferire a quella di periodiche applicazioni al settore civile.

I) Ufficio del giudice di pace competente per gli atti da compiere nella fase degli atti preliminari

1.- Nella formulazione della proposta tabellare relativa agli uffici di giudice di pace ubicati nel luogo ove ha sede il Tribunale, dovranno essere indicati i magistrati che ai sensi dell'art. 5 comma 2, d.l.vo 274/2000 sono

competenti, oltre che per le udienze dibattimentali, anche per gli atti da compiere nella fase delle indagini preliminari.

2.- La ripartizione del lavoro all'interno dell'ufficio di cui al citato art. 5 (G.I.P.), dovrà mirare ad assicurare un giusto equilibrio tra le esigenze di specializzazione e di rotazione degli affari, allo scopo di assicurare l'acquisizione di una professionalità comune a tutti i magistrati, in ogni caso individuati all'interno della sezione penale, ove prevista.

3.- Nel determinare i criteri per l'assegnazione degli affari penali ai giudici di pace con funzioni di G.I.P. si stabilirà la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice, di tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento, salvo eventuali incompatibilità. In sede tabellare dovranno altresì essere indicati i criteri di individuazione del sostituto in caso di astensione, ricusazione e impedimento.

4.- I criteri di assegnazione degli affari devono assicurare che, in riferimento allo stesso procedimento, le funzioni di G.I.P e quelle dibattimentali siano svolte da due giudici di pace diversi.

L) Deposito delle proposte di tabelle, deduzioni degli interessati e parere del Consiglio giudiziario.

1.- Le proposte di tabelle vanno formulate dal Presidente della Corte d'Appello sulla base delle segnalazioni dei coordinatori degli uffici del giudice di pace.

2.- Le proposte, corredate con l'originaria segnalazione del coordinatore dell'ufficio, devono essere depositate nella cancelleria della Corte d'Appello entro il 20 gennaio 2004.

3.- Copia delle tabelle riguardanti gli uffici del giudice di pace aventi sede in località diversa da quella ove ha sede la Corte d'Appello deve essere altresì depositata entro il predetto termine presso la cancelleria del singolo ufficio.

4.- Del deposito delle proposte tabellari deve essere data tempestiva comunicazione a tutti i giudici di pace degli uffici interessati, i quali possono prenderne visione e presentare le loro deduzioni al Consiglio Giudiziario entro 10 giorni dalla comunicazione del deposito.

5.- Le proposte di tabelle dovranno indicare i motivi delle variazioni rispetto alle tabelle precedenti già approvate e le ragioni per cui eventualmente esse, per esigenze di servizio, si discostino, per motivi consentiti, dalle direttive generali della presente circolare.

6.- Le tabelle, trascorso il termine suindicato, saranno trasmesse dal Presidente della Corte al Consiglio Giudiziario, nella sua composizione ordinaria, il quale esprimerà il suo motivato parere sulle proposte e sulle eventuali osservazioni e deduzioni presentate dai giudici di pace.

La motivazione del parere dovrà risultare dal verbale della seduta del Consiglio Giudiziario che registrerà, in caso di opinioni non unanimi, le ragioni delle diverse conclusioni.

All'esito del parere, il Presidente della Corte d'Appello può recepirlo modificando in tal senso la proposta tabellare.

7.- Le proposte di tabelle, con il parere del Consiglio Giudiziario e con allegate le eventuali deduzioni, devono essere trasmesse - a cura del Presidente della Corte - al Consiglio superiore della magistratura entro e non oltre il 28 febbraio 2004.

8.- Fino alla approvazione delle tabelle da parte del Consiglio superiore della magistratura restano in vigore le tabelle precedentemente formate.

Il coordinatore può, tuttavia, per ragioni di urgenza da indicare specificamente, conferire efficacia esecutiva alla sua proposta con decorrenza dalla data del 1° gennaio 2004. In tal caso il Consiglio giudiziario deve esprimere specificamente il suo parere anche sui motivi dell'urgenza.

9.- Identica procedura a quella sopra specificata dovrà essere seguita per le variazioni tabellari in corso di biennio.

M) Modificazioni delle tabelle di composizione degli uffici nel corso del biennio.

1.- In caso di proposte di modifica tabellare che dovessero intervenire nel corso del biennio dovrà essere seguita la medesima procedura prevista per l'iniziale approvazione. In tal caso, tuttavia, si segnala l'opportunità di raggruppare le proposte in modo da indicarle ogni sei mesi, ove non vi siano motivi di particolare urgenza, secondo organici progetti.

2.- Dell'avvenuto deposito delle proposte di variazione tabellare nelle cancellerie anzidette deve essere dato avviso a tutti i giudici di pace dell'ufficio cui la variazione si riferisce.

3.- Sono possibili provvedimenti in via di urgenza immediatamente esecutivi, adottati dai coordinatori sulla assegnazione dei magistrati solo in via eccezionale e previa specifica motivazione che ne evidenzia l'improrogabilità applicativa.

N) Osservanza delle direttive contenute nella tabella.

La violazione delle direttive e delle delibere in materia tabellare adottate dal Consiglio superiore della magistratura può formare oggetto di segnalazione al Presidente della Corte d'appello per le valutazioni ai sensi dell'art. 9 l. 347/91.